

SOCIETA' VELA "OSCAR COSULICH"

*ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA
FINI DI LUCRO*

MONFALCONE

S T A T U T O

**con le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
il 26 gennaio 2025**

SOCIETA' VELA "OSCAR COSULICH"

STATUTO

INDICE

Art. 1	Costituzione guidone sociale
Art. 2	Fine, Scopi, Riconoscimento a fini sportivi e Certificazione
Art. 3	Durata e ubicazione
Art. 4	Composizione della Società
Art. 5	Norme per l'ammissione
Art. 6	Diritti dei Soci
Art. 7	Doveri dei Soci
Art. 8	Cessazione di appartenenza alla Società
Art. 9	Provvedimenti disciplinari
Art. 10	Canoni e Patrimonio Sociale
Art. 11	Organi della Società
Art. 12	Assemblea Generale dei Soci
Art. 13	Elezioni delle cariche sociali
Art. 14	Comitato Elettorale
Art. 15	Il Presidente
Art. 16	Il Consiglio Direttivo
Art. 17	Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 18	Collegio dei Probiviri
Art. 19	Clausola compromissoria
Art. 20	Arbitraggio delle controversie
Art. 21	Anno sociale
Art. 22	Regolamento Interno
Art. 23	Modifica dello Statuto
Art. 24	Scioglimento della Società
Art. 25	Norme di rinvio

Articolo 1 - Costituzione e guidone sociale

L'Associazione denominata "Società Vela Oscar Costulich associazione sportiva dilettantistica" - sigla abbreviata "S.V.O.C. asd" - è una società sportiva dilettantistica, è stata costituita nel 1933 e riunisce tutti coloro che amano la navigazione ed in particolare quella a vela, sia da regata che da diporto.

La Società è senza scopo di lucro, è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci od associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

La Società è apartitica ed è affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV). Eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forma indiretta.

Il guidone sociale è costituito da una fiamma a fondo nero con strisce rosse partenti dai vertici verso il centro, secondo il modello depositato presso la Sede Sociale.

Articolo 2 – Fine, Scopi, Riconoscimento a fini sportivi e Certificazione

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Il fine principale della Società è di promuovere la pratica dello sport della vela, sia a livello agonistico che amatoriale, specialmente fra i giovani.

La S.V.O.C. favorisce attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, organizza e promuove regate, manifestazioni sportive e ricreative per i Soci, offre possibilità di ormeggio, varo, alaggio, rimessaggio e manutenzione alle imbarcazioni dei Soci ed organizza l'attività della Sede sociale ed i relativi spazi e servizi connessi con la pratica sportiva.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, quali a titolo indicativo e non esaustivo.

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, compresa la gestione di un punto ristoro;

- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affiliati.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

Certificazione: l'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 3 - Durata e ubicazione.

La durata della Società è illimitata. La sua sede sociale e legale è sita a Monfalcone in Via dell'Agraria numero 50.

Articolo 4 - Composizione della Società

Possono far parte della Società tutte le persone che siano in possesso dei requisiti morali richiesti dal buon nome della Società stessa. Non sono ammessi soci temporanei.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori: sono coloro che si sono iscritti o che hanno fatto pervenire la propria adesione entro un mese dall'Assemblea Costitutiva;

b) Soci Onorari: sono coloro che, proposti dal Consiglio Direttivo per aver acquisito meriti eccezionali dando lustro alla Società, vengono nominati tali dall'Assemblea Generale;

c) Soci Ordinari: sono considerati tali i Soci non rientranti nelle categorie precedenti.

d) Soci Allievi: sono considerati tali i giovani dagli otto ai diciassette anni di età. Al compimento del diciottesimo anno essi diventano di diritto Soci Ordinari.

Articolo 5 - Norme per l'ammissione

Per essere ammesso a far parte della Società in qualità di Socio Ordinario o di Socio Allievo, il candidato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo.

La domanda deve essere controfirmata, in qualità di garanti, da quattro Soci proponenti non componenti il Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio Allievo deve essere controfirmata da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Della presentazione della domanda di associazione deve essere data pubblica comunicazione mediante affissione all'Albo Sociale per la durata di trenta giorni, con sottoscrizione da parte del richiedente di autorizzare la comunicazione dei propri dati personali in ossequio alla vigente Legge 196/2003 sulla privacy.

Ciascun Socio può, entro il termine suddetto, fare opposizione all'ammissione del candidato con dichiarazione indirizzata al Consiglio Direttivo, specificando i motivi dell'opposizione stessa.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del nuovo Socio senza l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa, secondo i criteri deliberati dall'Assemblea.

La domanda di ammissione presentata del coniuge del socio defunto e dai discendenti in linea retta di primo grado del medesimo, non necessita delle firme, in qualità di garanti, di quattro Soci proponenti non componenti il Consiglio Direttivo, non è oggetto di pubblicazione all'albo, né di eventuale opposizione da parte di soci; in caso di ammissione, non è dovuta la quota associativa d'ingresso.

La qualifica di Socio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata accettata la domanda e si intende a tempo indeterminato. Alla ricezione della domanda di ammissione a Socio Allievo il Direttore Sportivo ha facoltà di inserire a pieno titolo il candidato Socio allievo nelle attività sportive sociali senza attendere la conclusione dell'iter di ratifica da parte del Consiglio Direttivo fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 lettera d).

Articolo 6 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Ricevere lo Statuto ed il Regolamento Interno all'atto dell'ammissione;
3. Intervenire alle Assemblee Sociali ed esercitare il proprio diritto di voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto;

4. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età con il fermo divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal C.I.P. (FSN, DSA, EPS);

5. Ricoprire cariche sociali (con la sola eccezione dei Soci Allievi e dei Soci che abbiano in essere contratti di lavoro subordinato, di collaborazione e/o di consulenza retribuiti con la Società);

6. Fregiarsi del distintivo sociale;

7. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione nei modi e nei limiti fissati dal Regolamento Interno;

8. Usufruire delle imbarcazioni sociali in conformità delle norme del Regolamento Interno;

9. Iscrivere la propria imbarcazione alla Società ed issare sulla stessa il guidone sociale;

10. Tenere la propria imbarcazione nello specchio d'acqua e nelle aree riservate alla Società, purché sussista la disponibilità di spazio, secondo le norme e le modalità del Regolamento Interno; tale diritto può essere esercitato congiuntamente nei casi di comunione legale ed ereditaria ed inoltre ad esclusivi fini sportivi, sempre con l'osservanza delle disposizioni del Regolamento;

11. Utilizzare secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Interno i servizi e gli spazi destinati alla manutenzione delle imbarcazioni;

12. Tenere letture, conferenze, proiezioni ed altre manifestazioni di interesse sociale, previo consenso del Consiglio Direttivo e sotto gli auspici della Società;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo;

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto;

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora appartenenti a categorie diverse.

Articolo 7 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di:

a) Uniformarsi alle norme statutarie ed a quelle del Regolamento Interno, nonché di attenersi alle disposizioni degli Organi Direttivi ed osservare ogni disposizione di legge nell'utilizzo di spazi e servizi sociali;

b) Corrispondere i canoni e le quote sociali dovuti nei termini e nell'ammontare stabilito dal Regolamento o dall'Assemblea Sociale su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari e i Soci Fondatori sono esentati dal pagamento del canone sociale;

c) Collaborare al bene della Società;

d) Accettare cariche sociali od altri incarichi a cui fossero chiamati dagli Organi della Società, salvo comprovate cause di impedimento;

e) Comportarsi secondo le norme di educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri Soci che della Società;

f) Iscrivere alla FIV ovvero alle ulteriori Federazioni Sportive Nazionali cui l'associazione risulti affiliata fino al compimento del 65° anno di età;

g) In caso di controversia, rivolgersi al Consiglio Direttivo secondo le norme degli Artt. 19 e 20.

Articolo 8 - Cessazione di appartenenza alla Società

Il Socio cessa di appartenere alla Società:

a) per dimissioni volontarie;

b) per allontanamento per morosità;

c) per espulsione a seguito di provvedimenti disciplinari.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Esse hanno decorrenza dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo e da tale momento il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di Socio. Il Socio dimissionario può essere riammesso secondo le modalità previste dall'Art. 5.

Il Socio che al termine dell'anno sociale non abbia provveduto al pagamento dei canoni e delle altre quote sociali previste è passibile di allontanamento per morosità, previo avviso del Consiglio Direttivo da comunicare all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevuta. In caso di mancato riscontro l'allontanamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera da parte del Socio moroso.

Il Socio radiato per morosità può essere riammesso con le modalità previste dall'Art. 5.

Il Socio dimissionario, il Socio radiato per morosità ed il Socio espulso sono obbligati al pagamento di quanto dovuto alla Società.

L'espulsione a seguito di provvedimento disciplinare è regolata dall'Art. 9.

Articolo 9 - Provvedimenti disciplinari

I Soci possono essere soggetti alle seguenti azioni disciplinari da parte del Consiglio Direttivo (I grado) e dal Collegio dei Probiviri (II grado):

- a) Ammonizione
- b) Sospensione temporanea
- c) Espulsione

L'ammonizione viene inflitta per lievi mancanze.

La sospensione temporanea viene inflitta per mancanze più gravi e la sua durata massima non può superare i dodici mesi, fermo restando il pagamento delle quote sociali correnti.

L'espulsione viene inflitta per indegnità o per atti gravemente lesivi nei confronti dei Soci oppure di grave danno per gli interessi e l'immagine della Società. L'espulsione non esime l'interessato dagli obblighi contratti verso la Società fino al giorno dell'emissione del provvedimento.

I provvedimenti disciplinari vengono adottati previa audizione o inutile convocazione del Socio interessato e sono immediatamente esecutivi. Gli stessi provvedimenti vengono affissi per estratto, a cura del Consiglio Direttivo, all'Albo Sociale per la durata di trenta giorni. Il provvedimento di espulsione, inoltre, deve essere ratificato dalla Assemblea ordinaria dei Soci. Durante il periodo della sospensione temporanea il Socio non potrà partecipare ad eventuali elezioni. Il Socio espulso non può essere più riammesso.

Articolo 10 - Canoni e Patrimonio Sociale

Le entrate della Società sono costituite da:

- 1. canoni sociali;
- 2. quote di buona entrata "una tantum" per i nuovi Soci;
- 3. canoni per l'ormeggio delle imbarcazioni e per i servizi vari; quote di buona entrata "una tantum" per imbarcazioni;

4. contributi ed elargizioni fatti da Soci o da terzi;
5. eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall'Assemblea.

Nessuna quota o contributo associativo sia d'ingresso che annuale è rimborsabile né tramissibile, né rivalutabile.

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- a) impianti, mezzi, attrezzature, mobili ed arredamenti;
- b) imbarcazioni sociali da regata e per l'assistenza in mare; eventuali avanzi di bilancio quale fondo di riserva;
- c) ogni altro bene mobile ed immobile o diritto pervenuto alla Società in virtù di donazione o testamento.

Articolo 11 - Organi della Società

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo Organo Deliberante della Società.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di gennaio su convocazione del Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea generale Straordinaria è convocata ad iniziativa:

- del Presidente;
- della metà più uno del Consiglio Direttivo;
- di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo deve inviare la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria entro 15 giorni dalla richiesta, fissando la data della riunione entro 30 giorni dalla convocazione.

Le Assemblee vengono convocate mediante invito scritto recante l'Ordine del Giorno, che deve essere spedito ai Soci tramite posta ordinaria o, con il consenso del socio, via posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione e affissione all'Albo Sociale.

Possono prendere parte attiva alle Assemblee tutti i Soci che siano esenti da provvedimenti sospensivi in corso.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno la maggioranza dei Soci iscritti ed aventi diritto al voto, in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti, rimanendo inalterato ed obbligatorio lo stesso Ordine del Giorno.

Salvo quanto previsto all'articolo 24 per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione, le delibere dell'Assemblea, tranne quelle relative alle modifiche statutarie che richiederanno la maggioranza del due terzi dei votanti, sono valide a maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea, quale primo adempimento, elegge un proprio Presidente ed un Segretario; se elettiva di Organi Sociali, elegge tre scrutatori che vengono scelti fra i Soci non candidati. L'Assemblea Generale dei Soci è chiamata a:

1. Approvare le Relazioni degli Organi Direttivi riguardo l'attività svolta nell'anno sociale;
2. Approvare il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo;
3. Nominare gli eventuali Soci Onorari;
4. Apportare modifiche o variazioni allo Statuto Sociale ed al Regolamento Interno, preventivamente approvati dalla stessa Assemblea;
5. Eleggere, se elettiva, il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i Membri del Collegio dei Proviviri;
6. Deliberare su spese straordinarie per i nuovi investimenti che il Consiglio Direttivo intende proporre; (sono considerati tali quelli che esulano dal preventivo deliberato dall'Assemblea);
7. Su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare su variazioni dei canoni sociali, dei canoni relativi alle imbarcazioni e del contributo di "buona entrata" dei Soci Ordinari e delle imbarcazioni.

Articolo 13 - Elezione delle cariche sociali

Le cariche sociali da sottoporre a votazione sono:

- a) il Presidente;
- b) i dieci componenti il Consiglio Direttivo, come descritto al successivo art. 16;
- c) i tre componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) i cinque componenti il Collegio dei Proviviri.

L'elezione delle cariche sociali avviene a scheda individuale segreta. Non sono ammesse deleghe.

Le cariche sociali si articolano in mandati biennali.

Ogni socio (con le eccezioni di cui all'articolo 6, punto 3, che potrebbero costituire turbativa elettorale) può candidarsi ad una sola delle cariche sociali sopraelencate.

Il Presidente viene eletto sulla base di un programma presentato al Comitato elettorale da Soci disposti a candidarsi alla carica di Presidente della Società. I candidati alle cariche del Consiglio Direttivo possono indicare a quale carica si candidano (vedi art. 16), e quale Candidato Presidente sostengono.

I candidati al C.D. possono indicare una sola di tali cariche.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti e dei Proviviri vengono eletti sulla base delle candidature accettate dal Comitato elettorale.

Nello scrutinio è determinante il numero di voti conseguiti da ciascun candidato. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggior anzianità sociale.

I Soci eletti a ricoprire cariche sociali non percepiscono compenso alcuno.

Articolo 14 - Comitato Elettorale

E' cura del Collegio dei Probiviri in carica provvedere alla costituzione del Comitato Elettorale entro il 1° novembre dell'anno precedente le elezioni.

Il Comitato Elettorale è costituito da cinque membri, che non possono candidarsi a nessuna carica sociale.

Fatta eccezione per i membri degli Organismi in carica, tutti i Soci hanno diritto di farne parte purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) indubbia moralità;
- b) anzianità sociale di almeno dieci anni.

Il Comitato Elettorale nella sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario. La funzione del Comitato Elettorale è quella di promuovere la candidatura dei soci e pubblicizzare la possibilità di candidarsi.

Il Comitato Elettorale verifica i requisiti di eleggibilità di tutti i candidati che hanno presentato la documentazione prevista entro venti giorni dalla data di convocazione dell'assemblea elettiva.

Il Comitato elettorale presenta all'Assemblea:

1. L'elenco dei candidati per la Presidenza;
2. L'elenco dei candidati per il Consiglio Direttivo. L'indicazione della funzione direttiva è titolo preferenziale ma non vincolante per la successiva attribuzione delle cariche all'interno del C.D.;
3. L'elenco dei candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. L'elenco dei candidati per il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli elenchi devono possibilmente contenere un numero di nominativi non inferiore al doppio del numero di candidati da eleggere.

Gli elenchi corredati da una foto formato tessera dei candidati alle cariche sociali devono essere esposti, insieme al programma, all'albo sociale da parte del Comitato Elettorale all'Albo sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Società, presiede e convoca almeno una volta al mese il Consiglio Direttivo, può richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e firma la corrispondenza e gli Atti Sociali.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea generale dei soci e rimane in carica per un biennio. In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente vicario. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento

definitivo del Presidente in carica, gli organi preposti, eletti dall'assemblea, indiranno nuove elezioni delle cariche sociali.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea generale a maggioranza di voti e resta in carica per un biennio. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e composto da:

- un Presidente,
- un Vicepresidente Vicario,
- un Segretario,
- un Direttore Amministrativo,
- un Direttore mare,
- un Direttore sede,
- un Direttore Sportivo,
- quattro Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal C.I.P.

Ciascun Direttore potrà avvalersi, per l'esecuzione del proprio mandato, di una commissione costituita da uno o più soci da lui stesso scelti.

Nella prima riunione del C.D. i Direttori comunicheranno gli eventuali nomi dei collaboratori e le rispettive deleghe.

Nella prima seduta dopo le elezioni i membri del nuovo Consiglio Direttivo eleggono, a scrutinio segreto tra i propri componenti, coloro che assumeranno le suddette Cariche Sociali.

Le operazioni di scrutinio verranno immediatamente eseguite dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, appositamente convocati.

Il Consigliere che abbia sostenuto il Presidente eletto e non accetti o rinunci alla carica per la quale si era proposto decade dal Consiglio Direttivo, subentrando al suo posto il primo dei non eletti, a meno che la carica non venga assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo. Qualora un membro del Consiglio Direttivo a cui sia stata attribuita una specifica carica interna vi rinunci, dovrà essere sostituito a cura del Consiglio Direttivo. Ove risulti l'indisponibilità degli altri membri a sostituirlo, il primo dei non eletti che accetti la carica vacante potrà subentrare al membro dimissionario nel Consiglio Direttivo.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta o rimanga assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive verrà dichiarato decaduto e il Consiglio Direttivo dovrà immediatamente provvedere alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di almeno cinque membri del C.D., questo verrà considerato decaduto ed il Presidente e il C.D. rimangono in carica per la ordinaria amministrazione ed indiranno le nuove elezioni di tutti gli Organi Sociali entro 60 gg. convocando l'Assemblea Straordinaria. La seduta del Consiglio Direttivo viene convocata dal Presidente ed è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto il verbale da inserire nell'apposito "registro dei Verbali" ed un estratto dello stesso da affiggere all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) Compilare il Conto Consuntivo, il Bilancio Preventivo, le relazioni dei direttori ed il programma delle attività annuali secondo quanto previsto dal Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) Indire la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e curare che le delibere delle stesse, assunte a norma dell'art. 12, siano eseguite;
- c) Sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci eventuali proposte di modifica o di variazione dello Statuto Sociale;
- d) Curare la gestione ordinaria della Società nonché, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, quella straordinaria preventivamente approvata dall'Assemblea Generale dei Soci;
- e) Costituire Commissioni Speciali per lo studio di problemi particolari e lo svolgimento di particolari attività;
- f) Accogliere e decidere in prima istanza sulle controversie insorgenti tra Soci e fra questi e la Società, di cui sia a formale conoscenza;
- g) Deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei Soci con le modalità previste dagli Artt. 8 e 9;
- h) Nominare il proprio rappresentante, interno od esterno al Consiglio, nell'esame dei ricorsi da parte del Collegio dei Probiviri, come previsto dall'art.20;
- i) Decidere sulle domande di ammissione a Socio ed accettare le dimissioni dei Soci; curare i rapporti e le relazioni con i terzi;
- j) Redigere e proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione del Regolamento Interno ed assicurarne l'applicazione;
- k) Applicare le delibere del Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice di voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale. I primi tre candidati non eletti fungeranno da membri supplenti.

I parenti ed affini fino al secondo grado dei Membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo ed alla sua prima riunione nomina il Presidente nel proprio seno.

Al Collegio dei Revisori dei Conti sono demandati gli obblighi e le competenze previste dall'Art. 2403 del Codice Civile, ed in particolare:

- a) Accertare la regolare tenuta della Contabilità Sociale;

- b) Redigere una Relazione al Bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea Generale;
- c) Accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
- d) Effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo della contabilità finanziaria;
- e) Redigere verbali delle riunioni e delle delibere del Collegio su apposito registro.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale ed è validamente costituito solamente con la presenza di tutti i suoi componenti.

I primi dei Candidati non eletti fungeranno da membri supplenti in caso di necessità.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno della Società stessa, devono aver compiuto il quarantesimo anno di età ed avere un'anzianità sociale di almeno dieci anni.

Il Collegio resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed alla sua prima riunione nomina il Presidente al suo interno.

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Interno e decidere, quando investito, secondo le norme del precedente art. 9.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere sui reclami dei Soci avversi ai provvedimenti ed alla condotta del Consiglio Direttivo che violino le norme statutarie ed il Regolamento Interno.

Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, le decisioni e le deliberazioni verranno prese dagli altri componenti il Collegio, integrato dal membro supplente, senza che siano ammessi il suo voto e la sua presenza.

Il Collegio dei Probiviri si adopera affinché, a ciascuna delle parti in causa, sia data la possibilità di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa opportuni.

Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro extragiudiziale, pronuncia giudizi inappellabili.

Il rifiuto di sottostare al giudizio del Collegio dei Probiviri nelle questioni di sua competenza comporta l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri provvede a costituire il Comitato Elettorale secondo quanto disposto dall'Art. 14 del presente Statuto.

Articolo 19 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della FIV.

Articolo 20 - Arbitraggio delle controversie

Qualsiasi genere di controversie tra Soci, ivi comprese quelle di carattere patrimoniale, vengono decise in prima istanza dal Consiglio Direttivo. Il Socio interessato ha la facoltà di inoltrare al Consiglio Direttivo un atto scritto contenente una completa descrizione dei fatti entro venti giorni dal verificarsi dell'episodio origine della controversia.

Della stessa facoltà può avvalersi il Presidente qualora ravvisi nella controversia elementi lesivi il buon nome della Società. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad emettere una delibera in merito alla controversia.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto scritto, fissa una apposita riunione nella quale debbono essere convocati i Soci interessati, a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevuta nella quale debbono essere specificati i motivi della convocazione. Questi hanno facoltà di produrre tutti i documenti e le testimonianze che ritenessero opportune, nonché di farsi assistere da un altro Socio di loro fiducia.

La decisione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere notificata agli interessati con lettera raccomandata con Avviso di Ricevuta entro dieci giorni dalla data della decisione.

Tale decisione diverrà esecutiva dalla data decisa dal Consiglio Direttivo. Ove la controversia coinvolga il Presidente od un membro del Consiglio Direttivo, la decisione verrà presa in assenza dello stesso. E' ammesso l'appello al Collegio dei Probiviri con le modalità ed i termini previsti per il ricorso al Consiglio Direttivo. Le decisioni prese su questioni di carattere patrimoniale avranno valore di arbitrato irrituale ad ogni effetto di legge. L'inosservanza da parte del Socio della predetta procedura o della decisione assunta dagli Organi Sociali sulla controversia può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Articolo 22 - Regolamento Interno

Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente Statuto sono fissate da apposito Regolamento Interno proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Regolamento Interno deve essere a disposizione dei Soci sull'Albo Sociale e deve essere consegnato ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione.

Ogni qualvolta lo Statuto o il Regolamento prevedono l'affissione all'albo sociale, questa verrà realizzata, salvo motivata disposizione contraria del Consiglio Direttivo, anche mediante inserimento sul sito telematico della Società.

Tale diffusione tramite sistemi informatici avverrà preferibilmente nella sezione ad accesso riservato, il cui ingresso è consentito solo ai soci previa identificazione con nome utente e chiave segreta individuale.

La disponibilità dei contenuti potrà essere limitata temporalmente, ma comunque in misura non inferiore a quanto prescritto per le pubblicazioni su carta.

Articolo 23 - Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono venire dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, purché siano incluse nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale. Lo statuto con l'evidenza delle modifiche proposte deve essere affisso all'albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. Ogni socio può richiedere copia presso la segreteria dell'associazione.

Articolo 24 - Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società può essere deciso soltanto con il voto favorevole, espresso in forma solenne, di almeno tre quarti dei Soci iscritti ed aventi diritto di voto.

Nell'Assemblea Straordinaria indetta per lo scioglimento dell'Associazione non sono ammesse deleghe.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nomina un Comitato Liquidatore con l'incarico di eseguire le delibere, e delibera sulla destinazione a fini sportivi dell'eventuale residuo attivo del patrimonio associativo a favore di altra associazione sportiva dilettantistica che abbia come finalità l'incremento dello sport della vela.

In nessun caso verranno effettuati riparti a favore dei soci.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato aggiornato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 28/01/2024 e depositato agli atti del Notaio dott. Furio Gelletti al Repertorio n. 5581/4221 registrato a Monfalcone il 27 febbraio 2024 al n.ro 481 serie 1T.

Firmato: Stefano CHIARANDINI, Presidente

Furio GELLETTI, Notaio

Il presente Statuto è stato aggiornato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 26/01/2025 e depositato agli atti del Notaio dott. Michele Furlani al Repertorio n. 30026 Raccolta n. 2051 registrato a Monfalcone il 19 febbraio 2025 al n.ro 373 Serie 1T.

Firmato: Marco CENTINI, Presidente

Michele FURLANI, Notaio